

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° _____

Deliberazione n° _____ del _____

Oggetto: Controversia dipendente Masi Fabio, assistito dall'Avvocato Giovanni Pellegrino. Esame proposta transattiva. Determinazioni

ALLEGATI/NOTE:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- Il dipendente Masi Fabio, in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio, parametro retributivo 158, è stato assunto alle dipendenze dell'AMAT S.p.A. in data 04/09/2001, a seguito di procedura di cambio agenti ex art. 20, comma 2 lett. C) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931, autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n° 166 del 19/10/2000.
- Poiché all'atto dell'assunzione era già intervenuta la disdetta degli accordi aziendali previgenti, operata con deliberazione n° 45/1997, al ricorrente fu riconosciuto unicamente il trattamento normativo ed economico riveniente dal CCNL allora vigente, fermo restando, ad ogni buon conto, la conservazione della posizione giuridica dallo stesso acquisita presso l'Azienda di provenienza (ossia dall'ACTV di Modena, ove era stato assunto in data 01/06/1996 a seguito di pubblica selezione), limitatamente alla qualifica e all'anzianità di qualifica e di servizio, come rileva anche dalla dichiarazione sottoscritta dall'agente in data 31/07/2001 (**All. A**).
- Tuttavia, con ricorso ex art. 414 c.p.c. il dipendente in questione, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pellegrino, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito:
 - a) di accertare e dichiarare il diritto di vedersi riconosciuta l'anzianità giuridica ed economica del rapporto lavorativo a decorrere dal 16/09/1996;
 - b) di accertare e dichiarare il diritto di ottenere l'applicazione di tutti i benefici giuridici ed economici previsti dagli accordi aziendali AMAT disdettati con deliberazione n° 45/1197, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal 16/09/1996 presso l'ACTV di Modena
 - c) di condannare la Società a corrispondere le differenze retributive spettategli in virtù della contrattazione aziendale dalla data di maturazione e fino al soddisfo, somma quantificata prudentemente in € 16'709,66, oltre oneri accessori di legge;
 - d) di condannare l'AMAT ad applicare i miglioramenti economici previsti dalla contrattazione aziendale richiamata dalla deliberazione n° 45/1197 anche nei periodi successivi di svolgimento del rapporto di lavoro;
 - e) condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
- Dati i rilievi mossi e la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile, il Presidente dell'allora C.d.A., con nota a propria firma datata 14/09/2009, ns. prot. 16'942, ha proceduto a conferire all'avvocato Roberto Barberio l'incarico professionale per la difesa della Società;
- In merito alla questione in esame, a seguito di espressa richiesta aziendale (vedi nota del 15/02/2008, prot. n° 3323, **All. B**) con propria nota del 21/02/2008 (**All. C**) il legale officiato aveva espresso un suo primo parere, suggerendo di non comparire innanzi alla competente Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, onde non assecondare la tesi di controparte e conferendo, così, un tasso di certezza smisurato rispetto ad un impianto comunque dubitabile.
- In previsione della prossima udienza di discussione, fissata per il 07/12/2011, con nota del 19/04/2011 (**All. D**) il legale aziendale officiato ha inviato la nota di pari data con cui il legale del ricorrente, Avvocato Pellegrino, ha formulato una ipotesi di definizione bonaria della controversia alle condizioni di seguito riportate:
 - a) Riconoscimento a favore del ricorrente dell'anzianità giuridica del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'AMAT dal 16/09/1996;
 - b) corresponsione a favore del Masi di un importo pari al 50% delle differenze retributive quantificate con il ricorso giudiziario introduttivo relativamente al periodo 2001/2008;

- c) attribuzione al Sig. Masi dei benefici giuridici ed economici previsti dagli accordi aziendali disdettati con deliberazione n° 45/1197, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal 16/09/1996 (e così il riconoscimento di una retribuzione pari a quella dei colleghi aventi una pari anzianità), con decorrenza 1° gennaio 2011;
- d) corresponsione delle spese legali nella misura di € 3'800,00, oltre spese generali, IVA, CAP e spese vive.
- Con e-mail del 7 novembre 2011 (**Ail. E**) si è richiesto al legale aziendale di esprimere un parere in merito alla predetta proposta transattiva e lo stesso con proprio parere inviato in pari data (**Ail. F**) ha evidenziato che l'ipotesi formulata prevede limitatissime rinunce dal parte del ricorrente rispetto alla richieste avanzate con il ricorso giudiziario. Pertanto, l'eventuale accettazione da parte dell'AMAT implicherebbe un riconoscimento delle avverse ragioni, con accettazione di una soccombenza assimilabile a quella di condanna in sentenza. In considerazione di ciò, non si comprenderebbe perchè, conclude il legale aziendale, l'AMAT dovrebbe sostituire al rischio incerto di esito giudiziale la certezza di una transazione sfavorevole.
- Tanto premesso, tenuto conto delle considerazioni espresse dal legale officiato, si propone di non accogliere la proposta formulata dall'Avvocato Giovanni Pellegrino in nome e per conto del suo assistito, nonché nostro dipendente, Sig. Masi Fabio, nell'ambito della controversia in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

da respingere la compromissione -

All. A

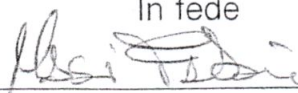
Il sottoscritto MASI FABIO, attualmente alle dipendenze dell'ATCM di Modena, dichiara di essere a conoscenza che il cambio di Azienda con il Sig. MASI GIOVANNI, dipendente dell'AMAT S.p.A. di Taranto, richiesto a norma dell'art. 20, lettera C), del Regolamento All. A al R.D. 8/1/1931 n. 148, sarà attuato subordinatamente alle seguenti condizioni che, con la presente, dichiara di accettare:

- 1) la conservazione della posizione giuridica acquisita presso l'ACTM di Modena, limitatamente alla qualifica ed all'anzianità di qualifica e di servizio, nonché l'accettazione senza riserva dell'esclusiva applicabilità del trattamento normativo ed economico riveniente dal CCNL di categoria;
- 2) la liquidazione di ogni competenza maturata presso l'ACTM di Modena all'atto del passaggio, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, previsto dalle norme vigenti, che sarà congruato fra le due aziende;
- 3) l'accettazione della normativa regolamentare e contrattuale in atto presso l'AMAT S.p.A. di Taranto applicabile alla propria posizione giuridica.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che, con decorrenza 12/01/2001, l'AMAT di Taranto è stata trasformata in AMAT S.p.A., ai sensi dell'art. 18, c. 3, del D. Lgs. 19/11/97 n° 422, come modificato dal D.Lgs. 20/09/99 n° 400.

Modena, li 31-07-2001

In fede



Att. B)

Prot. n. 3323/UP

Taranto, lì 15 FEB. 2008

fax n° 099/7362875

74100

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia, 254
TARANTO

OGGETTO: Cambio agenti ex art. 20, lett. C) del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 dipendente Masi Fabio. Applicabilità accordi aziendali disdettati con deliberazione n° 45/1997. Richiesta parere

Si allega alla presente la nota del 28/01/2008, con cui l'Avvocato Valeria Pellegrino, in nome e per conto del suo assistito, nonché nostro dipendente Masi Fabio, ha chiesto la convocazione innanzi alla competente Commissione di Conciliazione, rivendicando a favore dello stesso l'applicabilità degli accordi aziendali disdettati con deliberazione n° 45/1997. Come rileva dall'allegata nota del 06/02/2008, a firma del Presidente della Commissione, la convocazione è stata già fissata per il giorno 07/03/2008.

All'uopo, onde Lei possa esprimere un parere in merito alla fondatezza della richiesta vantata, si precisa che il Masi Fabio è alle nostre dipendenze dal 04/09/2001, a seguito di procedura cambio agenti ex art. 20, lett. C del Regolamento All. A) al R. D. n° 148/1931. Prima della definizione del cambio, mentre lo stesso era ancora in forza presso l'Azienda di provenienza (ATCM di MODENA), con nota del 31/07/2001, che si allega in copia, si acquisì la sua dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, di mera applicabilità del trattamento giuridico ed economico riveniente dal CCNL di categoria. Il cambio, quindi, era espressamente subordinato alla condizione di esclusiva applicabilità del trattamento nazionale, con esclusione quindi degli accordi aziendali, peraltro già disdettati con deliberazione n° 45/1997. A completamento della pratica si allegano altresì:

- ❖ la nota aziendale del 04/09/2001, prot. az. n° 3'557, di comunicazione di assunzione in servizio;
- ❖ il ricorso gerarchico che il lavoratore ha presentato in data 16/05/2006, e a cui non ha fatto seguito alcun formale riscontro.

Si resta in attesa di un suo cortese riscontro, onde assumere le determinazioni aziendali conseguenti.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichicchia)

Att. c)

4007

Studio Associato Barberio
e-mail robertobarberio@libero.it

Prot. N.	Del	26 FEB. 2008
	P.	PRESIDENTE
	DG	DIRETTORE GENERALE
	DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
	DT	DIRETTORE TECNICO
	DE	ESERCIZIO MOVIMENTO
	UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
	UA	ACQUISTI/CONTRATTI
	UC	CONTABILITA'/BILANCIO
	UI	INFORMATICA
	UP	PERSONELE/RETRIBUZIONI
	UT	TECNICO
	UE	PRODOTTI/TRAFFICO
	UR	AGGIORNAMENTO/ECONOMATO
	US	STAMP. QUALITA'

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

00179 ROMA
Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO
C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351536 - fax 099-7362875

21 febbraio 2008

chelle

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Cambio agenti ex art. 20 lett. C Reg. all. A) RD 148/1931 dipendente Masi Fabio. Applicabilità accordi aziendali disdettati con deliberazione n. 45/1997. Vs. richiesta di parere con nota 15.02.2008.

Nel riscontrare la richiesta in oggetto, richiamo, per completezza, il precedente parere da me reso in data 17.01.06 sugli aspetti generali del medesimo problema.

Sullo specifico caso dell'agente Masi, constatato che la dichiarazione resa dal medesimo in data 31.07.01 è ben anteriore al "trasloco" formalizzato il successivo 4.09.01. Evidenzio la circostanza perché, come già segnalato nel mio precedente parere, *"la cessione del contratto di lavoro realizza una fattispecie negoziale il cui effetto consiste nel subingresso di un terzo, con il consenso del ceduto, nell'intera posizione contrattuale del cedente, sicché, presupposto indefettibile della cessione, è che il rapporto circoli immutato nei suoi elementi essenziali, essendo la modificazione incompatibile con il fenomeno descritto nella fattispecie di cui all'art. 1406 c.c. Ne deriva che, pur non escluso che, a cessione avvenuta o contestualmente a essa, il cessionario e il ceduto, possono accordarsi per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, in assenza di tale accordo resta immutato il contenuto del primitivo contratto"* (Corte Appello Potenza, 1 aprile 2004).

Alla luce di quanto precede, la dichiarazione preventiva del Masi si innesta in una fattispecie di cambio agenti in palese disarmonia con la normativa (art. 20 cit.) dichiaratamente utilizzata allo scopo. Non risultando fedelmente osservata la tipologia della cessione del contratto, si pone il problema di interpretare se le parti abbiano inteso realizzare una cessione o, piuttosto, un'autonoma assunzione. Stando ai documenti rimessi ed alla massima sopra citata, potrebbe essersi radicata la prima delle due ipotesi, con il conseguenziale effetto della perdurante immutabilità del contratto di provenienza. Ma, la situazione è complicata dalla presenza dell'anomala contrattazione intercorsa, con particolare riferimento al par. 3) del documento 31.07.01 (a firma Masi Fabio) ed al II° cpv

della lettera di assunzione dell'Amat del 4.09.01 che rinvia al CCNL, quanto al trattamento normativo ed economico applicabile.

Sta di fatto che, con lettera del 28.01.08 degli avv.ti Pellegrino, il Masi pretende di attingere ad entrambi i contratti: quello di provenienza (ACTM di Modena) e quello di destinazione (Amat).

Tale pretesa totalizzante forza certamente i cardini della tipologia della cessione del contratto (art. 1406 cc). Tanto perché il rispetto di tale schema normativo, come si è visto, non consentirebbe di mutare il contratto originario (ACTM di Modena) attraverso l'innesto degli esuberanti "benefici" economici e normativi rivenienti dalla contrattazione aziendale dell'Amat.

Constato inoltre che i legali del Masi fanno risalire al 16.09.96 l'assunzione del medesimo presso l'ACTM di Modena. Tale data, tuttavia, coincide con il CFL ossia con un contratto avente causa differente da quello a tempo indeterminato insorto soltanto a decorrere dal 01.09.98. Ove assumesse giuridica prevalenza la data del contratto di lavoro a tempo indeterminato, la disdetta degli accordi aziendali dell'Amat verrebbe a collocarsi in un momento anteriore all'assunzione. Con la conseguenziale non rivendicabilità, sul piano cronologico, degli accordi disdettati.

Allo stato, suggerisco di disertare la comparizione pur nella consapevolezza della problematicità delle questioni sopra evocate. Diversamente, infatti, si rischierebbe di assecondare supinamente la tesi altrui conferendo alla stessa un tasso di certezza smisurato rispetto al suo impianto comunque dubitabile.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

ALL.

Studio Associato Barberio

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/735 536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Milner Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di:	Data: 19 aprile 2011
numero di fax: 099.7794247	Oggetto: AMAT SPA / MASI Fabio
numero di pagine (inclusa la presente): 3	Tribunale di Taranto (Dot. Pazienza) RG 11703/2009 Pross. Ud. 07.12.11

Con riferimento all'oggetto, trasmetto l'allegata proposta inviata dal avv.
Pellegrino nell'interesse del ricorrente.

In attesa di vs. indicazioni ed a disposizione per ogni opportuno
* approfondimento, invio i migliori saluti

Prot. N.

20 APR. 2011

Del ☐ PRESIDENTE
P ☐
DG ☐ DIRETTORE GENERALE
DA ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT ☐ DIRETTORE TECNICO
UE ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG ☐ AFFARI GEN. P. L. SINISTRI
UA ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
UC ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
UI ☐ INFORMATICA
UP ☒ PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT ☐ TECNICO
ULPT ☐ PRODOTTI / TRAFFICO
ULRG ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
STG ☐ STAFF GENERALE

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; i soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o ricevere il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Se lo preghi di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgare a terzi i contenuti.

The information in the message and its attachments is intended only for the person or entity to which it is addressed and contains confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient, you must not peruse, use, distribute or copy this message or attachments. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited by the law. Please notify the sender immediately, destroy the document or delete the material from the computer and do not disclose to any unauthorized third party.

contelle

copie a e
copie in C.S.A.

MA

Q

19/04/2011 19:46 +398832256273

STUDIO PELLEGRINO

P445 01/02

GIOVANNI PELLEGRINO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. GIOVANNI PELLEGRINO
Avv. GIANLUIGI PELLEGRINO
Avv. VALERIA PELLEGRINO

Collaboratori

Avv. LAURA CACCETTA
Avv. BARBARA CATALDI
Avv. ALESSANDRA CURSI
Avv. EMANUELE D'AMICO
Avv. FRANCESCO FINA
Avv. GIANLUCA GRECO DE PASCALIS
Avv. ANNA L'ABBATE
Avv. MARIA GRAZIA MARINOSCI
Avv. ALFREDO MATRANGA
Avv. FRANCESCO MEO
Avv. FRANCESCA MONTANARO
Avv. FEDERICO PELLEGRINO
Avv. ALBERTO PETE
Avv. VALENTINA ROMANO
Avv. ANNA SALVI

Lecce, 19.04.2011

Oggetto: Masi Fabio c/ AMAT S.p.A. (Giudizio individuale di Termino -
Sez. Lavoro, GdL dott. Pazienza, Ud. 7.12.2011).

Egr.

Avv. Roberto Barberio

Tavante

Fax: 099/7362875

Egregio Collega,

tenuto conto che già alla prima udienza del 17.03.2010, il Giudice ha sollecitato alle parti l'individuazione di una possibile definizione bonaria del giudizio in oggetto e che la causa è stata conseguentemente rinviata per l'esperimento del tentativo di conciliazione alle successive udienze del 9.6.2010 (differita d'ufficio al 1.12.2010) ed ancora del 7.12.2011, comunico la disponibilità del mio assistito - senza che ciò comporti rinuncia alle domande dallo stesso proposte o riconoscimento alcuno delle avversarie pretese, eccezioni, deduzioni e produzioni - a transigere la controversia, alle seguenti condizioni:

- riconoscimento dell'anzianità giuridica del rapporto lavorativo alle dipendenze di AMAT con decorrenza 16.09.1996;

- corresponsione di un importo pari al 50% delle differenze retributive quantificate con il ricorso introduttivo, relativamente al periodo dal 2001 al 2008;

- attribuzione dei benefici giuridici ed economici previsti dagli accordi aziendali AMAT (16.11.62; 26.2.72; 19 e 25.6.65; regolamenti AP 1968-1973-1980; 8.10.69; 1.7.70; 19.11.70; 16.2.72; 26.2.72; 28.4.73; 1979/81 e 1983/86; 1.10.82; 1983/86; 24.11.86; 22.4.88; 2.3.89; delib. CcA 163/94, 117/95, 238/95) richiamati dalla delib. CcA n. 45/97, in relazione all'anzianità di servizio

73106 - LECCE V.le Augusto Imperatore n. 15 Tel. 099/231221 (4 linee) Fax 099/236275
email: segreteria@studio.pellegrino.it per ogni altro: conciliazione@studio.pellegrino.it
06185 - ROMA Corso del Risorgimento n. 117 Tel. (06) 811419 4 linee Fax 06/4613199
email: segreteria@studio.pellegrino.it per ogni altro: conciliazione@studio.pellegrino.it
C.F. 01194021005

maturata dal 16.09.96 (e con il riconoscimento in favore del Mas. di una retribuzione pari a quella dei colleghi aventi pari anzianità), con decorrenza 1 gennaio 2011;

- corresponsione delle spese legali, che sin d'ora ritengo di poter limitare nella somma complessiva di € 3.800,00 oltre spese generali 12,50%, spese vive, IVA 20% e Ctp 4%.

In attesa di un Tuo cortese riscontro, invio i miei migliori saluti.

Avv. Valeria Pellegrino

Dott.ssa Fabiola Menenti

Ar (E)

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: lunedì 7 novembre 2011 12.48
A: barberio 2
Oggetto: Controversia AMAT SpA / Masi Fabio (prossima udienza 7 dicembre 2011)

Gent.mo Avvocato Roberto Barberio,
in riferimento all'argomento in oggetto, Le chiedo di esprimere un suo parere sui contenuti della proposta transattiva formulata dall'Avvocato Giovanni Pellegrino, in nome e per conto del suo assistito, Sig. Masi Fabio, con la sua nota del 19/04/2011, onde il Consiglio d'Amministrazione possa assumere le successive determinazioni.

Cordiali saluti

Maria Fabiola Menenti

Studio Associato Barberio

All. F)

Corso Italia 254
74121 TARANTO
tel. +39 099/7351536
fax +39 099/7362875
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Destinatario: Amat spa	Mittente: Avv. Roberto Barberio
All'attenzione di: dott.ssa Menenti	Data: 18 ottobre 2011
all'indirizzo mail: menenti@amat.ta.it	Oggetto: AMAT / MASI Fabio
numero di pagine (inclusa la presente): 2	Tribunale di Taranto (dott. Pazienza) RG 11703/2009 Prossima udienza 7 dicembre 2011

Con riferimento alla posizione in oggetto, faccio seguito ai contatti intercorsi ed alla Vs. mail del 14.10.11.

Con l'avversa proposta transattiva, il ricorrente si propone di ottenere quanto di seguito indicato:

- "riconoscimento dell'anzianità giuridica del rapporto lavorativo alle dipendenze di Amat con decorrenza 16.09.1196;
- corresponsione di un importo pari al 50% delle differenze retributive quantificate con il ricorso introduttivo (€ 16.709,66) relativamente al periodo dal 2001 al 2008;
- attribuzione dei benefici giuridici ed economici previsti dagli accordi aziendali AMAT (16.11.62; 26.2.72; 19 e 25.6.65; regolamenti AP 1968-1973-1980; 8.10.69; 1.7.70; 19.11.70; 16.2.72; 28.4.78; 1979/81 e 1983/86; 1.10.82; 1983/86; 24.11.86; 22.4.85; 3.3.86; delib. CdA 163/94, 117/95, 238/95) richiamati dalla delib. CdA n. 45/97, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal 16.09.96 (e così il riconoscimento in favore del masi di una retribuzione pari a quella dei colleghi aventi pari anzianità), con decorrenza 1 gennaio 2011;
- corresponsione delle spese legali, che sin d'ora ... vengono limitate ... nella somma di € 3.800,00, oltre spese generali 12,50%, spese vive, IVA e CAP".

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

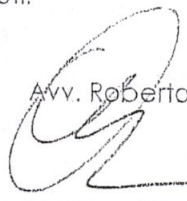
L'ipotesi prospettata dal Masi ripercorre tutti i punti contenuti nelle conclusioni del ricorso, con la sola limitazione delle differenze retributive asseritamente maturate al 2008 (che al 50% ammonterebbero ad oltre € 8.000,00) e con attribuzione dei benefici "giuridici ed economici" a decorrere dal 01.01.11 (anziché dal 16.09.96 come chiesto in giudizio).

Dunque, l'ipotesi conciliativa, così come formulata, risulta una mera specificazione del ricorso, con limitatissime rinunce da parte del ricorrente, anche rispetto all'alea connessa al giudizio.

L'eventuale adesione da parte dell'Amat, implicherebbe un riconoscimento delle avverse ragioni, con accettazione di una "soccumbenza" assimilabile a quella della condanna in sentenza.

In considerazione di ciò, non è dato comprendere perché mai l'Amat dovrebbe sostituire al rischio (incerto) di esito giudiziale la certezza di una transazione sfavorevole.

A disposizione per eventuali chiarimenti, invio i migliori saluti.


Avv. Roberto Barberio